



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Uffici e Studi Professionali

Elettronica

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

<u>Area Riservata</u>	pag. 2
<u>Glossario</u>	pag. 4
<u>Condizioni che regolano la Sezione Elettronica</u>	pag. 6
<u>Condizioni Speciali (sempre operanti)</u>	pag. 9
<u>Condizioni Particolari (valide solo se richiamate in polizza)</u>	pag. 10
<u>Franchigie</u>	pag. 12
<u>Scoperti</u>	pag. 12
<u>Limiti di Indennizzo</u>	pag. 12
<u>Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Elettronica</u>	pag. 13

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

SEZIONE ELETTRONICA

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimiti di indennizzo (o Limiti di valore/esistenza se indicato)
Apparecchiature elettroniche	Art. 1		Euro 150,00	
Fenomeno elettrico	Art. 5	25% per le sole apparecchiature diagnostica	Euro 150,00	
Spese per rimuovere e depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese	Art. 1			Euro 2.500,00
Spese di demolizione e sgombero, trasporto e stoccaggio a discarica idonea i residui del sinistro	Art. 1			10% del danno liquidabile
Onorari periti	Art. 1			5% dell'indennizzo Max Euro 1.500,00
In caso di coesistenza di più scoperti	Art. 9		scoperto max del 30%	
CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE)				
Programmi applicativi	Art. 7 lettera A		Euro 150,00	
Supporto Dati	Art. 7 lettera B		Euro 150,00	
Apparecchiature ad impiego mobile	Art. 7 lettera C	25% minimo di Euro 250,00		
Maggiori costi	Art. 7 lettera D		3 giorni	

Glossario

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Apparecchiature ad impiego mobile

Apparecchiature elettroniche come sotto definite pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall'ubicazione indicata nello stampato di polizza. **Sono esclusi i telefoni cellulari, i navigatori satellitari, gli oggetti promozionali, i campionari.**

Apparecchiature elettroniche

Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers (compreso software di base) nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici, macchine fotografiche, videocamere, apparecchi di tecnologia medica e qualsiasi apparecchiatura non elettronica che possa essere colpita da fenomeno elettrico (es. ventilatori, televisori, impianti elettrici di pertinenza del fabbricato se assicurato.). **Sono esclusi: videogiochi e flippers.**

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

Fenomeno elettrico

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Fulmine

Azione meccanica e diretta del fulmine stesso

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Programmi applicativi

Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema Informatico

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Supporti Dati

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

Condizioni che regolano la Sezione Elettronica

Premessa

Premesso che operano esclusivamente le Garanzie per le quali sono indicate le relative somme assicurate, o anche sono richiamate le relative Condizioni Particolari sul simple di polizza, l'Impresa si obbliga, in base alle dichiarazioni del Contraente, e alle condizioni di seguito riportate e fino alla concorrenza delle predette somme assicurate, ad indennizzare l'Assicurato per i danni di cui al successivo art. 1) "Oggetto dell'assicurazione".

Resta inoltre inteso che le cose assicurate possono essere poste in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

1- Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, se assicurate e anche se non di proprietà dell'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

La Società rimborsa le spese documentate nel limite delle somme assicurate:

1. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
2. per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione;
3. per gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito;

Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizza i suddetti onorari una sola volta.

Possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 8) "Franchigie a carico dell'assicurato", 9) "Scoperti a carico dell'Assicurato" e 10) "Limiti di indennizzo delle Condizioni di Assicurazione Elettronica.

2- Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

4. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
5. alle cose poste in locali interrati o seminterrati causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di scarico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;
6. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano in conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici;
7. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
8. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;
9. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati.
10. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
11. da smarrimenti od ammanchi;
12. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
13. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
14. conseguenti a virus informatici;
15. avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi incustoditi;
16. alle cose in deposito, giacenza o immagazzinamento.
17. determinati da eventi, quali ad esempio incendio e furto, assicurabili in base a garanzie previste nelle altre Sezioni di polizza;

La Società non indennizza i costi:

18. inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;
19. la cui riparazione rientra nelle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e assistenza tecnica. In ogni caso sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle stesse, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.

La Società non indennizza i costi:

20. a lampade ed altre fonti di luce, accumulatori elettrici, pezzi angolari di trapani per odontoiatria e tutti i pezzi che vengono in contatto con la bocca, testine ad ultrasuoni, sonde, tubi flessibili, elettrodi, sensori, cavi e parti accessorie intercambiabili;
21. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
22. perdita, alterazione, errata registrazione o distruzione dei dati, programmi di codifica o software;
23. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;

sempreché tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza.

Sono esclusi, qualora non siano valorizzate le relative partite nella scheda di polizza, i danni:

24. ai programmi applicativi;

25. ai dati;

26. alle apparecchiature ad impiego mobile;

nonchè:

27. i maggiori costi per l'interruzione di funzionamento delle cose assicurate;

3- Eventi sociopolitici

Relativamente ai danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, l' **Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla garanzia prestata mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo alla presente garanzia, per il periodo di rischio non corso. Il tasso annuo, al netto dell'imposta, previsto per questa garanzia è pari allo 0.25%.

4- Forma della garanzia

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", cioè fino al limite della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5- Danni imputabili a fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che:**

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi di protezione/stabilizzatori o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature, interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d'arte;
- c) il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti dispositivi di protezione.

Per la presente condizione possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 9) "Scoperti a carico dell'assicurato" delle Condizioni di assicurazione Elettronica.

1 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e assistenza tecnica

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

2 - Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, l'impresa non indennizzerà i danni verificatisi in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche la di fuori dell'orario di lavoro.

3 - Impianti ed apparecchi elettroacustici

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono ed immagini.

4 - Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria

A parziale deroga dell'art. 1) Oggetto dell'assicurazione, l'Impresa non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurati per odontoiatria.

5 - Impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici

A **parziale deroga** dell'Art. 1 "oggetto dell'Assicurazione", l'Impresa non risponde dei danni verificatisi in conseguenza dei campi di energia.

7 - CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se richiamate in polizza)

A - Programmi applicativi

Se in polizza risulta indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l' Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai programmi applicativi.

In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi applicativi distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Impresa non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 8) "Franchigie a carico dell'Assicurato" delle condizioni di assicurazione Elettronica.

B - Supporti Dati

Se in polizza risulta indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l' Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai supporti di dati.

In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati sui supporti fissi ad uso memoria di massa.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'Impresa non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 8) "Franchigie a carico dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione Elettronica.

C - Apparecchiature ad impiego mobile

Se in polizza risulta indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio, sono assicurate le apparecchiature ad impiego mobile anche all'esterno dell'ubicazione indicata nello stampato di polizza sia durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, sia durante il loro utilizzo, entro il territorio dei Paesi Europei.

Nella fase di sosta su autoveicoli la garanzia furto è operante a condizione che i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati, le porte chiuse a chiave, le cose occultate nel bagagliaio e a condizione che l'autoveicolo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

L'Impresa non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera lo scoperto esposto all'art. 9) "Scoperti a carico dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione Elettronica.

D - Maggiori Costi

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa in caso di sinistro indennizzabile alla presente Sezione, che provochi l'interruzione di funzionamento delle cose assicurate si obbliga a rimborsare all'Assicurato i maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati, dovuti a:

1. uso di impianto o di un apparecchio sostitutivo;
2. applicazione dei metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da parte di terzi.

Il rimborso non compete per i maggiori costi dovuti a:

- a. limitazioni dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b. rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate eseguiti oltre i tempi tecnici necessari;
- c. modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle cose assicurate;
- d. danni ai supporti di dati;
- e. ricostituzione di dati e programmi.

La presente Condizione Particolare è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata **per il numero massimo di 60 giorni consecutivi successivi al sinistro.**

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 8) "Franchigie a carico dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione Elettronica.

8 - Franchigie a carico dell'assicurato

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del seguente importo:

- euro 150, salvo l'applicazione di maggiori franchigie o scoperti altrimenti previsti;
- tre giorni lavorativi (franchigia temporale) per la Condizione Facoltativa "Maggiori costi".

9 - Scoperti a carico dell'assicurato

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del:

- 25% relativamente ai "Danni imputabili a Fenomeno Elettrico" per le Apparecchiature Diagnostiche;
- 25% con il minimo di euro 250,00 per la partita "Apparecchiature ad impiego mobile".

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.

10 - Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- euro 2.500,00 per le spese per rimuovere eventualmente e depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese;
- 10% dell'indennizzo per le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
- 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500,00 per gli onorari di competenza del Perito.

Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Elettronica

11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

12 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro,
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

13 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza, si procederà come segue:

- per gli scoperti verrà applicato uno scoperto massimo del 30%;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all'art. 2) "Assicurazione presso diversi assicuratori", delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato/Contraente deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, nonché dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno;

Fermi gli obblighi avanti indicati, la riparazione del danno può subito essere iniziata, ma lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente/Assicurato, non avviene entro 8 giorni dalla comunicazione all'Impresa, questi può prendere tutte le misure necessarie per la ripresa dell'attività.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

16 - Determinazione del danno

A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2. si stima il valore ricavabile dai residui;

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come ad A) 1) l'importo stimato come ad A) 2).

B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come ad B) 1) l'importo stimato come ad B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed opera a condizione che:

- i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro sei mesi dalla data del sinistro;
- il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di uno dei tre alinea precedenti, si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;
4. si stima, parimenti allo stato d'uso, il valore ricavabile dei residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come ad B) 3), l'importo stimato come ad B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B).

La società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, o le maggiori spese per trasporti aerei.

Relativamente ai tubi elettronici e alle valvole dell'impianto o apparecchio l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, in base alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale.

17 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2) "Esclusioni", punto 3) delle Condizioni di Assicurazione Elettronica.

18 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto degli scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058530-ELE-EDZ-0119 - MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - ELETTRONICA